

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 11/05/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere stato segnalato in CTC dalla resistente in relazione a n. 9 rate di un prestito finalizzato, pagate in ritardo.

Lamenta di non aver mai ricevuto una raccomandata AR o plico raccomandato contenente il preavviso di inserimento del proprio nominativo nelle banche dati private, in violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico.

Contesta, altresì, l'illecito trattamento dei dati personali, avendo sottoscritto solo una clausola inserita in un contratto, totalmente inidonea a soddisfare le esigenze di una corretta e preventiva informazione, in contrasto con quanto dettato dal Codice deontologico e dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ritiene di non essere stato posto nella condizione di esercitare i propri diritti e chiede la revoca con effetto immediato dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali dallo stesso eventualmente conferita alla resistente solo ed esclusivamente per le segnalazioni oggetto della contestazione.

Rileva che non possa invocarsi nel caso di specie il bilanciamento di interessi previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 essendo possibile solo quando il nominativo di un soggetto sia stato inserito nella banca dati in seguito ad un procedimento legittimo, corretto e conforme al codice deontologico stesso e quando, ai sensi dell'art. 24 lett. g) del citato decreto legislativo, ciò non leda la libertà fondamentale, la dignità o un legittimo interesse del soggetto segnalato.

Chiede, nel caso in cui la banca dimostri documentalmente la legittimità della segnalazione, copia della comunicazione contenente il preavviso; prova della data in cui è stata eseguita la segnalazione; copia del contratto e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Conclude chiedendo la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati CRIF e CTC; nonché il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82, commi 1, 2, e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR. Costitutosi, l'intermediario chiarisce che il ricorrente, garante del prestito personale n. *445, contesta la illegittimità della segnalazione negativa del suo nominativo nei SIC per assenza di preavviso.

Premette di aver fornito riscontro al reclamo presentato dal ricorrente in data 11 febbraio 2026, mediante nota trasmessa via posta elettronica e raccomandata A/R in data 18 febbraio 2026. Evidenzia inoltre che il ricorrente aveva già presentato ulteriori reclami, ricorso e richieste documentali in relazione alla medesima vicenda nel 2024 e 2025.

Ciò posto, rappresenta di aver inviato all'indirizzo di residenza del ricorrente, comunicato in sede di perfezionamento del rapporto, le comunicazioni di preavviso.

Precisa che trattasi del medesimo indirizzo del titolare del prestito personale e della coobbligata e che nel corso del rapporto il ricorrente non ha mai comunicato variazioni dell'indirizzo a cui inviare la corrispondenza cartacea.

In particolare, riferisce di aver inviato al ricorrente una prima raccomandata in data 28 luglio 2022 con la quale veniva evidenziato il mancato pagamento di due rate. Rileva che tale comunicazione risulta correttamente consegnata al destinatario in data 25 settembre 2022.

Fa presente che, persistendo l'assenza di riscontro e di regolarizzazione da parte del ricorrente, ha provveduto a inviare ulteriori comunicazioni di sollecito e costituzione in mora, nelle quali veniva nuovamente ribadito che, in mancanza di adempimento, i dati relativi al ritardo sarebbero stati segnalati.

Precisa di aver eseguito la prima segnalazione in CTC a partire da luglio 2022 e che il relativo preavviso è stato trasmesso con un anticipo superiore ai quindici giorni richiesti rispetto alla data di segnalazione nei SIC.

Ritiene, dunque, di aver pienamente assolto all'onere di informare tempestivamente il debitore dell'imminente segnalazione, in conformità ai principi affermati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 3089/2012.

Rappresenta, poi, che la posizione del ricorrente è stata classificata a sofferenza in data 7 giugno 2024, per un importo pari a € 11.895,85 e che dal 4 dicembre 2025 i crediti classificati a sofferenza al 31 marzo 2025 sono stati ceduti ad una SPV con avviso di cessione pubblicato sulla G.U., Parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2025.

Chiarisce, dunque, che tutte le obbligazioni di pagamento relative alla posizione debitoria dovranno essere adempiute esclusivamente in favore del cessionario e che la segnalazione permane sino a quando la posizione non viene formalmente chiusa e aggiornata dal cessionario, in quanto attuale titolare del credito.

Con riguardo alle doglianze relative alla presunta illegittimità del trattamento dei dati personali, segnala che il ricorrente ha puntualmente sottoscritto la relativa documentazione in sede di apertura del rapporto. In particolare, evidenzia che il ricorrente ha sottoscritto la clausola contrattuale che richiama espressamente l'art. 4, comma 7, del codice di deontologia.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

La domanda del ricorrente – garante di un prestito personale concesso dall'intermediario resistente in data 11 gennaio 2017 – è relativa all'accertamento della presunta illegittimità di segnalazioni negative nelle banche dati CRIF e CTC per mancanza del presupposto formale. Ne chiede, pertanto, la cancellazione.

L'esistenza delle segnalazioni in esame è pacifica tra le parti. In particolare, risultano prodotte in atti dal ricorrente:

- a) una visura CRIF datata 8 ottobre 2025, da cui non emergono segnalazioni negative in capo al ricorrente;
- b) una visura CTC, datata 23 settembre 2025, i cui dati risultano aggiornati al 30 giugno 2024, dalla quale si evince che:
- alla data di ultimo aggiornamento, il prestito si trova nella fase *Chiuso – Passato a perdita*;
 - il primo ritardo nei pagamenti (1 rata) visibile risale al mese di maggio 2022;
 - risulta indicato il valore 9 nel campo “*RITARDI DI PAGAMENTO*” dal mese di luglio 2024 al mese di maggio 2024, il quale può indicare sia un numero pari o superiore a 9 rate in ritardo, sia la decadenza dal beneficio del termine del debitore.

Ciò premesso, appartiene alla ormai consolidata giurisprudenza di questo Arbitro (cfr. *ex multis* Collegio di Coordinamento, decisione n. 3499/2012) il principio in base al quale dette segnalazioni possano ritenersi legittime al ricorrere di due presupposti: da un lato, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione; dall'altro, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati.

Con particolare riguardo al presupposto formale, si rappresenta che per i Collegi ABF è onere dell'intermediario quello di provare la ricezione del preavviso, pur non essendo previste forme particolari per la sua comunicazione. L'obbligo di preavviso, infatti, mira essenzialmente ad informare il debitore della possibile segnalazione, di guisa che questi possa provvedere sollecitamente ad onorare il proprio debito, purgando gli effetti della mora, ovvero ad indicare eventuali errori. Tale *ratio*, dunque, richiede che il debitore sia edotto delle intenzioni dell'intermediario, dovendosi così riconoscere al preavviso la natura di atto unilaterale ricettizio; dal che deve ritenersi che ad esso vadano senz'altro applicate le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., indipendentemente dalla natura non patrimoniale dell'atto stesso.

Inoltre, il Collegio rileva preliminarmente che parte ricorrente è qualificabile come persona fisica e che l'obbligo “*di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista*” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023).

Nel caso di specie, l'intermediario ha prodotto in atti una missiva – con relativa ricevuta di consegna – che risulta datata 28 luglio 2022, inviata tramite posta raccomandata il 5 agosto 2022 e ricevuta dal cliente in data 25 settembre 2022. Tale missiva risulta inviata all'indirizzo indicato dal cliente nel modulo di ricorso e riportato dal documento di identità e, inoltre, contiene l'avviso che “*i dati relativi al ritardo [nei pagamenti] verranno registrati in uno o più Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.)*” e che “*il mancato pagamento di quanto a noi dovuto potrà comportare la classificazione della sua esposizione a sofferenza nella Centrale dei Rischi*”.

Il preavviso risulta consegnato il 25 settembre 2022, mentre la prima segnalazione in CTC si riferisce al mese di maggio 2022. Si pone, quindi, il problema della tempestività del preavviso rispetto alla segnalazione. L'art. 5, comma 6, del codice di Deontologia SIC prevede che “*al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato*”. L'orientamento dei Collegi è nel senso di individuare il *dies a quo* del termine di quindici giorni nel giorno di ricevimento del preavviso da parte del cliente (Collegio di Milano, decisione n. 10891/2022; Collegio di Milano, decisione n. 10851/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 2176/25). Inoltre, secondo l'orientamento più recente dei Collegi, il preavviso di segnalazione nei SIC deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti ed è onere dell'intermediario provare il momento dal quale la segnalazione è diventata visibile (Collegio di Palermo, decisione n. 5468/2025).

In proposito l'intermediario ha prodotto evidenza dell'interlocuzione intercorsa sul tema con i gestori di CTC, da cui si evince che le segnalazioni sono diventate visibili a partire da luglio 2022, con la conseguenza che non risulta osservato il termine di 15 giorni ex art. 5, comma 6, del Codice di Condotta.

Pertanto, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di cancellazione delle segnalazioni contestate precedenti al mese di settembre 2022.

Difatti, si deve osservare che, per quanto concerne il preavviso consegnato il 25 settembre 2022, ricorrono tutti i citati requisiti. Ne consegue l'applicazione del principio autorevolmente espresso dal Collegio di Coordinamento secondo il quale "La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023), con la conseguenza che devono considerarsi legittime le segnalazioni effettuate successivamente al mese di settembre 2022.

Prive di pregio sono, invece, le doglianze del ricorrente in merito ad un presunto illecito trattamento di dati personali da parte dell'intermediario.

Sul punto, l'intermediario ha fatto presente che il ricorrente ha espressamente dichiarato di aver ricevuto e di aver preso visione dell'"Informativa e Consenso per la Clientela" resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, contenente anche l'informativa specifica in materia di SIC; tuttavia, ha allegato in atti evidenza nella quale risultano presenti firme riconducibili ai due debitori principali ma non al ricorrente/garante.

Invero, a prescindere dalla eventuale produzione in atti del modulo contenente lo specifico consenso rilasciato dal cliente al trattamento dei propri dati personali, il Collegio rileva che il nuovo Codice di condotta (Provvedimento del Garante n. 163/2019) prevede all'art. 6, comma 1, che "[i]l *trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel Codice di condotta risulta lecito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento in quanto è necessario per il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all'utilizzo del SIC per le finalità di cui al presente Codice di condotta. Pertanto, non è necessario acquisire il consenso dell'interessato. Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità*" (cfr. ex multis Collegio di Bari, decisioni n. 7436/2024 e 23022/2021).

Inoltre, questo Collegio ha riconosciuto che l'onere gravante sull'intermediario di invio del preavviso di segnalazione prescinde dall'avvenuta sottoscrizione da parte del cliente, assieme al contratto, dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in base alla quale il soggetto titolare del trattamento può comunicare i dati personali trattati ai sistemi di informazioni creditizie (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6256/22).

Priva di qualsiasi fondamento è, infine, la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82, commi 1, 2 e 6, del GDPR.

Al riguardo, il Collegio richiama l'orientamento dei Collegi territoriali, conforme a quello espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, da un lato, non è configurabile nel nostro ordinamento il danno *in re ipsa*, gravando sul ricorrente l'onere di provare sia l'*an* che il *quantum* della pretesa risarcitoria; e, dall'altro, la liquidazione del danno può avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. soltanto laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza del medesimo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta in generale il trattamento illecito dei suoi dati personali da parte dell'intermediario, ma non allega documentazione a supporto del danno effettivamente subito.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla cancellazione delle segnalazioni contestate precedenti al settembre 2022.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE